

ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI GESTIONE DELLE ISTRUTTORIE RELATIVE A CONCESSIONI DI DERIVAZIONE RILASCIATE DA REGIONE LOMBARDIA CON LE PROCEDURE DI CUI ALLA D.G.R. 29 DICEMBRE 1999, N. 47582, OGGETTO DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI PREVISTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RINNOVO DISPOSTE DA REGIONE CON LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2012, N. 12

Riferimenti normativi e ambito di applicazione

- a) Regolamento Regionale 2/2006;
- b) D.g.r. 4623 del 28 dicembre 2012 che stabilisce le procedure istruttorie che gli Uffici competenti sono tenuti a seguire nel caso di istanze di rinnovo delle piccole derivazioni d'acqua sotterranee già concesse con procedure di cui alla d.g.r. 29 dicembre 1999, n. 47582 in attuazione dell'art. 13 comma 1 della legge regionale 16 luglio 2012, n. 12;
- c) nota prot. n. 47160 del 06/10/2015 della Regione Lombardia che ha fornito indicazioni operative derivanti dall'applicazione della d.g.r. 28 dicembre 2012, n. 4623 in seguito alla richiesta di chiarimenti formulata dalla Provincia con nota prot. n. 16196 del 08/04/2015.

Procedimento previsto (come da d.g.r. 28 dicembre 2012 n. 4623)

Utenze che hanno presentato istanza di rinnovo

L'iter istruttorio di rinnovo è riassumibile in:

- 1) Ricezione della domanda (al 31/12/2012 sono stata presentate 3227 istanze)
- 2) Pubblicazione cumulativa sul B.U.R.L., dell'avviso di presentazione di un elenco di istanze istruite in materia di rinnovo delle concessioni per piccole derivazioni di acque pubbliche rilasciate sulla base dei territori comunali presi in esame, con preventivo inserimento in database CUI delle istanze di rinnovo acquisite (attraverso la creazione della cosiddetta pratica riferita, qualora sia presente un unico utilizzo, oppure creando più pratiche riferite ai singoli utilizzi). Tale pubblicazione ha valore di comunicazione pubblica di avvio del procedimento; si stabilisce come termine massimo per l'invio della comunicazione dell'avvio del procedimento: 3 anni a partire dal 01/01/2016, eventualmente prorogabile.
- 3) Verifica degli obblighi di corresponsione degli oneri dovuti:
 - spese di istruttoria pari all'importo previsto dal vigente tariffario della Provincia;
 - contributo idrografico pari ad un ventesimo del canone annuo determinato sulla base dei dati di concessione e degli usi previsti dalla domanda e comunque non inferiore ai 150,00 Euro ai sensi dell'art. 10 c. 3 del R.R. n. 2/2006 ;
 - cauzione pari almeno a un'annualità del canone e comunque non inferiore a 250,00 Euro ai sensi dell'art. 19 c. 4 del R.R. 2/2006, ovvero di idonea fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo;
 - l'Ufficio verificherà altresì che il richiedente risulti in regola con il pagamento dei canoni pregressi almeno degli ultimi 5 anni;
- 4) Istruttoria e acquisizione pareri dagli Enti indicati dall'art. 12 del R.R. 2/2006 solo per i casi di particolare rilievo, in particolare per:
 - le derivazioni soggette alla procedura di V.I.A.;
 - le derivazioni poste all'interno di un Sito di Interesse Nazionale (parere tecnico A.R.P.A.);
 - le derivazioni di acque destinate al consumo umano (parere Comune e parere A.S.L.);
 - le derivazioni poste all'interno di aree protette (parere ente gestore area protetta).
- 5) Conclusione dell'istruttoria e rilascio del provvedimento di rinnovo della concessione e relativa pubblicazione cumulativa per le istanze in regola con i versamenti.

Il termine ultimo per concludere l'iter istruttorio è stabilito in mesi 12 decorrenti dalla data di avvio al procedimento.

Nel caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata nei termini, l'utenza è legittimata a proseguire la derivazione fino all'emanazione del provvedimento di rinnovo della concessione.

Utenze che non hanno presentato istanza di rinnovo

Le utenze per le quali non è stata presentata istanza di rinnovo entro il termine di legge sono considerate estinte. Compatibilmente con le risorse umane disponibili, per tali utenze si procederà a svolgere le seguenti attività: sopralluogo con verifica che non ci sia possibilità di prelievo dell'acqua, ripristino dello stato dei luoghi, salvo che l'utente non presenti istanza di concessione di derivazione, aggiornamento della banca dati CUI.

Nello specifico, l'ex concessionario che, al momento del sopralluogo, risulta ancora utilizzare la derivazione oggetto della concessione scaduta e per la quale non è stata presentata istanza di rinnovo, sarà invitato anche tramite invio di apposita comunicazione (vedi FAC SIMILE ALLEGATO – ALLEGATO 1) alla chiusura della derivazione in ottemperanza alle norme tecniche indicate nella circolare Regione Lombardia 22/07/1983 n. 38–Sanità; qualora non ottemperi alle prescrizioni impartite, sarà oggetto di ordinanza sindacale che imporrà il ripristino dei luoghi con spese a carico dello stesso.

All'ex concessionario, al termine dei lavori di chiusura del pozzo, verrà impartito di fornire allo scrivente Ufficio dettagliata documentazione fotografica relativa ai lavori eseguiti nonché autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: vedi FAC SIMILE ALLEGATO – ALLEGATO 3) in cui si attesta la regolare esecuzione dei lavori eseguiti.

In caso di chiusura della derivazione con ripristino dei luoghi, successivamente all'acquisizione dell'informazione dell'avvenuto ripristino dei luoghi si procederà all'aggiornamento della banca dati CUI inserendo lo stato di "scaduta senza rinnovo".

L'eventuale utilizzo della derivazione oltre la data di scadenza della concessione originaria si configura come un uso illecito di un bene demaniale e pertanto sanzionabile ai sensi dell'art. 96 comma 4 del d.lgs 152/2006: nell'ambito dell'attività di sopralluogo, si procederà dunque in ogni caso ad elevare un verbale di contestazione nei confronti dei soggetti interessati.

Utenze che hanno presentato istanza di rinnovo ma non hanno adempiuto a tutti gli obblighi posti a proprio carico

Per le utenze per le quali è stata presentata istanza di rinnovo entro il termine di legge e alle quali è stato dato l'avvio del procedimento che non sono in regola con gli adempimenti posti a carico dell'istante (versamento contributo idrografico, cauzione, spese di istruttoria, canoni arretrati), verranno inviate fino a 2 lettere di sollecito.

Qualora, anche nonostante l'invio dei solleciti, il concessionario non provveda ad effettuare i versamenti prescritti, lo stesso sarà invitato tramite invio di apposita comunicazione (vedi FAC SIMILE ALLEGATO – ALLEGATO 2) alla chiusura della derivazione in ottemperanza alle norme tecniche indicate nella circolare Regione Lombardia 22/07/1983 n. 38–Sanità; qualora non ottemperi alle prescrizioni impartite, sarà oggetto di ordinanza sindacale che imporrà il ripristino dei luoghi con spese a carico dello stesso.

All'ex concessionario, al termine dei lavori di chiusura del pozzo, verrà impartito di fornire allo scrivente Ufficio dettagliata documentazione fotografica relativa ai lavori eseguiti nonché autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: vedi FAC SIMILE ALLEGATO – ALLEGATO 3) in cui si attesta la regolare esecuzione dei lavori eseguiti.

Fino all'emanazione del provvedimento di chiusura della derivazione, l'utente rimarrà soggetto al pagamento del canone (rimanendo inserito in banca dati CUI come pratica "attiva o in istruttoria": idonee alla generazione del canone annuale); solo in caso di avvenuto ripristino dello stato dei luoghi, si aggiornerà CUI (inserendo: "scaduta senza rinnovo").

Il totale annuo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, prodotte dagli ex concessionari alla Provincia, saranno soggette a verifica d'ufficio in una percentuale pari al 5%.

Qualora, a seguito di formale comunicazione, venga evidenziata dall'utente la motivata urgenza di acquisire il provvedimento di rinnovo, l'Ufficio provvederà, nei limiti delle disponibilità organizzative, a soddisfare la richiesta anticipando l'istruttoria della domanda rispetto all'attività già pianificata dall'Ufficio.